

**ECONET SRL**  
**P.zza Levi,12 Acqui Terme (AL)**  
**CF/PI 02103850067**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI**

**INDICE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO .....	2
ARTICOLO 3 - REQUISITI/CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SACCHETTI.....	3
ARTICOLO 4 - RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI .....	4
ARTICOLO 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA .....	4
ARTICOLO 6 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA .....	5
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE .....	5
ARTICOLO 8 - CONTROLLI SULL'APPALTATORE E SUI BENI FORNITI .....	7
ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA .....	7
ARTICOLO 10 - PAGAMENTO .....	8
ARTICOLO 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO....	8
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ARTICOLO 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ARTICOLO 14 - RECESSO .....	10
ARTICOLO 15 - VALIDITÀ DEI PREZZI OFFERTI .....	10
ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI .....	10
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI .....	10
ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	10
ARTICOLO 19 - NORME FINALI .....	10
ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE .....	10
ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE .....	11

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura - alla società ECONET S.r.l. con sede legale in Acqui Terme, Piazza Levi, 12 (AL) – di sacchetti per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

I sacchetti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime indicate nelle relative schede allegate al presente Capitolato (ALLEGATO A).

I sacchetti forniti non dovranno necessariamente essere prodotti direttamente ed esclusivamente dall'appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo della fornitura è pari ad € **485.000,00** (QUATTROCENTOTTANTACINQUEMILA) IVA esclusa.

L'appalto è costituito dai seguenti Lotti:

### **LOTTO 1: Sacchetti compostabili per raccolta differenziata - rifiuto UMIDO**

Importo a base d'asta: € **349.000,00** (TRECENTOQUARANTANOVEMILA) IVA esclusa

**Lotto CIG [71352312E4]**

<b>LOTTO 1 - Sacchetti compostabili per raccolta differenziata - rifiuto UMIDO</b>	
Descrizione	Numero
Sacchetto 7 litri - UMIDO	13.950.000
Sacchetto 45,5 litri - UMIDO	24.500
Sacchetto 120 litri - UMIDO	18.000

**Valore stimato LOTTO 1: € 349.000,00** (TRECENTOQUARANTANOVEMILA) IVA esclusa.

### **LOTTO 2: Sacchetti per raccolta differenziata - rifiuti SECCO - PLASTICA**

Importo a base d'asta: € **121.000,00** (CENTOVENTUNOMILA) IVA esclusa

**Lotto CIG [713523997C]**

<b>LOTTO 2 - Sacchetti per raccolta differenziata - rifiuti SECCO - PLASTICA</b>	
Descrizione	Numero
Sacchetto 45 litri - SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C)	5.640.000
Sacchetto 110 litri - SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C)	66.000
Sacchetto 100 litri - PLASTICA (colore bianco trasparente*)	10.000

**Valore stimato LOTTO 2: € 121.000,00** (CENTOVENTUNOMILA) IVA esclusa.

**\* Rif. Comunicazione di variazione Piano colore del Consorzio Servizio Rifiuti di Novi Ligure del 26 Ottobre 2017.**

### **LOTTO 3: Sacchetti per raccolta differenziata con transponder UHF - rifiuto SECCO**

Importo a base d'asta: € 15.000,00 (QUINDICIMILA) IVA esclusa

**Lotto CIG [7135246F41]**

<b>LOTTO 3 - Sacchetti per raccolta differenziata con transponder UHF - rifiuto SECCO</b>	
Descrizione	Numero
Sacchetto 45 litri - SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C)	8.400
Sacchetto 110 litri - SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C)	10.000

**Valore stimato LOTTO 3: € 15.000,00 (QUINDICIMILA) IVA esclusa.**

I predetti importi si intendono comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione della fornitura, tutte a totale carico del fornitore, ivi compreso il contributo obbligatorio POLIECO o equipollente.

Si fa presente che gli operatori economici concorrenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (art. 234, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono tenuti:

- all'iscrizione a POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE –sede legale: Piazza Di S. Chiara n. 49 – 00186 – ROMA – C.F./P.IVA: 05119661006

**E**

- al pagamento del relativo contributo – “Contributo POLIECO”.

Il valore stimato è stato determinato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno di Econet S.r.l. ed è determinato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio da parte della stessa come da Piano Industriale per l'attuazione del nuovo sistema di raccolta e trasporto rifiuti urbani; nell'arco temporale di durata dell'appalto, pertanto, la suddetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante.

In ogni caso la fornitura è da considerarsi “a misura” sulla base dei quantitativi effettivamente consegnati, con applicazione del prezzo unitario offerto; le fluttuazioni in aumento o in diminuzione delle quantità indicate nel presente capitolato non costituiranno quindi variazioni del contratto.

Per quanto riguarda le forniture di cui sopra, la società Econet in qualità di Stazione Appaltante, per motivi legati all'avvio di un nuovo sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel proprio territorio, si impegna ad acquistare per ogni lotto, in caso di aggiudicazione della gara e fatto salvo quanto previsto all'art. 21 “clausola finale” del presente capitolato, il 40% dei quantitativi indicati.

Il restante 60% potrà essere acquistato in diverse tranches a discrezione della scrivente in termini di quantità e tipologia e a parità di condizioni, nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione senza alcun obbligo di acquisto nei confronti dell'aggiudicatario, salvo congruo preavviso di richiesta di fornitura (**30 giorni**).

L'aggiudicatario si impegna quindi al mantenimento delle stesse condizioni tecnico/economiche offerte per l'acquisto fino al completamento della fornitura salvo migliore offerta.

In fase di presentazione dell'offerta, sarà necessario, da parte dell'operatore economico partecipante, provvedere alla consegna, a titolo di **campione, di un rotolo di sacchetti per ogni tipologia per la quale si è presentata l'offerta stessa.**

Detto campione deve essere consegnato con DDT riportante la causale “campionatura gratuita” o analoga. Qualora la campionatura non risultasse conforme a quanto richiesto nelle Specifiche Tecniche Allegato A, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare la fornitura.

Ai fini della consegna della fornitura, per facilitare lo scarico dei beni, l'aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi dotati di sistema a sponda idraulica, senza alcun aggravio di costo per la Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 3 - REQUISITI/CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SACCHETTI**

I sacchetti oggetto del presente Capitolato devono avere le caratteristiche tecniche minime descritte nell'ALLEGATO A al presente documento, rubricato **"SPECIFICHE TECNICHE"**, al quale si rimanda.

### **ARTICOLO 4 - RISPONDENZA ALLE NORME VIGENTI**

La fornitura deve essere conforme alle leggi e normative vigenti nel settore ed in particolare a quelle relative alla sicurezza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, Econet si riserva la facoltà di prelevare, in modo casuale, campioni di sacchetti e di inviare detti campioni presso laboratori specializzati per lo svolgimento di prove e la verifica di rispondenza dei sacchetti consegnati alle normative UNI come da ALLEGATO A: "SPECIFICHE TECNICHE".

Nel caso di risultati negativi in fase di verifica, Econet addebiterà all'impresa tutti i costi ad essa relativi, e potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prove su ulteriori campioni o risolvere il contratto.

### **ARTICOLO 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna della fornitura sarà frazionata in n. 2 tranche per tutti e tre i lotti.

La prima fornitura pari a metà del 40% del totale, dovrà essere eseguita su richiesta di Econet tramite buono d'ordine interno, entro **50 giorni** naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione della gara, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

La consegna della seconda fornitura (restante metà del 40%) sarà definita con l'ufficio acquisti di Econet e dovrà avvenire entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di emissione del buono d'ordine e, in ogni caso, l'intera fornitura (il 40% del totale) dovrà essere completata entro il 31/08/2018.

Ogni fornitura dovrà comprendere, in egual misura, tutte le tipologie di sacchetti corrispondenti alle singole voci di ciascun lotto.

Ad esempio, per il Lotto 2, la fornitura dovrà essere così composta: 1/3 sacchetti 60 litri – SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C); 1/3 sacchetti 110 litri – SECCO (colore grigio trasparente Pantone 432 C) ed 1/3 sacchetti 100 litri – PLASTICA (colore giallo trasparente Pantone 7405 C).

Si consente che ogni fornitura possa essere consegnata con un margine del +/- 5% del numero di sacchetti previsti nell'ordinativo.

I sacchetti dovranno essere consegnati franco magazzino presso le sedi operative di Econet di Ovada ed Acqui Terme (AL) – previo accordo con gli Uffici Tecnici della società o comunque entro un raggio di 20 km dalle suddette sedi.

Le modalità con le quali devono essere imballati i sacchetti sono descritte nelle Schede Tecniche allegate al presente Capitolato (ALLEGATO A).

La fornitura dovrà essere accompagnata da regolare bolla di consegna a norma di legge.

Qualora i termini di consegna scadano nelle giornate di sabato o di domenica o in altra giornata di festività infrasettimanale, detti termini saranno prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per ritenersi a tutti gli effetti avvenuta la consegna dei sacchetti, anche per la quantificazione delle eventuali penali, all'atto della stessa deve essere fornita tutta la documentazione a corredo, ovvero dichiarazioni di conformità, schede tecniche, etc.

La consegna deve essere effettuata a cura, rischi e spese del fornitore.

In particolare, tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per Econet, nei luoghi di destinazione sopra indicati e concordati. Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono ad Econet il diritto di rifiutare i beni.

#### **ARTICOLO 6 - PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati all'articolo precedente per quanto riguarda la prima fornitura e per le forniture successive opportunamente concordate e definite, salvo cause di forza maggiore che devono comunque essere documentate esaurientemente, viene addebitato al fornitore - a titolo di penale - un importo pari allo 0,5% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, Econet può procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto all'incameramento della penale maturata sino allo scioglimento del contratto.

L'applicazione della penale può avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia definitiva, salvo che il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione, proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità può avvenire solo successivamente all'incameramento della penale.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE**

Il fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati, con diligenza e buona fede, impegnandosi a comunicare tempestivamente ad Econet eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione deve avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire ad Econet di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il fornitore è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati nei punti che seguono.

##### **A. GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA/GARANZIA PER DIFETTI DI PRODUZIONE**

L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti - non derivanti da forza maggiore - per un periodo minimo di 12 mesi (dodici mesi) dalla data di effettiva consegna, salvo migliore offerta del concorrente.

Il fornitore deve garantire che i sacchetti forniti siano integri e perfettamente utilizzabili ed è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente Capitolato e relative schede tecniche, e dipendenti da vizi di produzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

In caso quindi di fornitura difforme secondo quanto sopra specificato, il fornitore è tenuto entro 10 giorni dalla comunicazione di Econet con cui si notificano i difetti riscontrati, a ritirare il materiale difforme a suo carico e a sue spese e a sostituire integralmente la fornitura viziata.

Qualora il fornitore non provveda nei termini indicati (10 giorni dalla richiesta) a sostituire integralmente la fornitura viziata, senza giustificati motivi, Econet, a suo insindacabile giudizio, può direttamente e senza bisogno di preventiva messa in mora, procedere all'acquisto dei beni necessari presso ditte specializzate con rivalsa delle spese e di ogni altro danno a carico del fornitore inadempiente. Le somme a tale scopo pagate da Econet sono comunicate al fornitore e portate a compensazione, senza alcuna ulteriore incombenza, con i crediti, se ancora sussistenti, da quest'ultimo vantati. Nel caso in cui la fornitura dovesse essere stata già interamente pagata, Econet richiede il rimborso suddetto con separata richiesta.

Sono a carico del fornitore inoltre tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:

- i sacchetti – di nuova fabbricazione – devono essere corredati dalle garanzie del produttore come sopra precisato e corredati delle necessarie certificazioni di conformità richieste;
- gli oneri di trasporto, verifica conformità, nonché ogni ulteriore spesa necessaria a consentire l'utilizzo delle attrezzature fornite a norma di legge per l'uso al quale le stesse sono destinate;
- il pagamento di eventuali diritti per l'utilizzo dei marchi o brevetti riferiti al complesso della fornitura ed ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata Econet da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

Con riferimento ai diritti di autore e brevetti si specifica in particolare quanto segue.

Econet non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore tiene indenne Econet da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità che possono derivare da qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei sacchetti oggetto di gara.

#### B) GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore deve costituire, per la sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

#### C) RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà di Econet che di terzi, tenendo esonerata quest'ultima dalle relative conseguenze.

L'appaltatore assume l'obbligo di garantire alla società Econet la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

#### D) ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore deve rispettare, nell'esecuzione della fornitura, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 8 - CONTROLLI SULL'APPALTATORE E SUI BENI FORNITI**

Nel corso dell'esecuzione del contratto Econet S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati e certificati dall'appaltatore ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA**

I sacchetti forniti devono essere conformi alle vigenti norme sulla sicurezza e corredati dal marchio della Ditta produttrice, dal marchio CE e dal certificato di garanzia.

Le attrezzature fornite sono sottoposte a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e schede tecniche allegate, e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Econet comunica all'appaltatore il termine entro il quale devono svolgersi le suddette operazioni.

I sacchetti eventualmente deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'appaltatore, ed allo stesso vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Econet conduce la verifica in contraddittorio con l'appaltatore.

L'assenza dell'appaltatore, è considerata acquiescenza alle eventuali constatazioni e risultati. Eventuali rilievi e determinazioni sono comunque comunicati all'appaltatore tempestivamente, a mezzo P.E.C.

Delle operazioni di verifica si redige apposito verbale.

Econet sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, può accettare, rifiutare o dichiarare rivedibili i sacchetti oggetto di verifica.

Possono essere dichiarati rivedibili i beni che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In questo caso di esito della verifica con prescrizioni, l'appaltatore deve rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire i beni non conformi nel termine indicato da Econet, a decorrere dalla data del verbale ove sia riportata la formale contestazione.

Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal presente Capitolato e dalle schede tecniche allegate.

In questo caso la verifica viene ripetuta dopo l'intervento operativo dell'appaltatore e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all'appaltatore.

La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura, sarà considerata quale definitiva ultimazione della fornitura con le conseguenti ricadute sui termini per l'accettazione, sulla durata della garanzia, anche se nel frattempo i beni fossero stati utilizzati da Econet.

In caso di impossibilità o indisponibilità a modificare quanto contestato, l'appaltatore deve ritirare e sostituire a propria cura e spese i beni non accettati, entro il termine indicato da Econet, decorrente dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato alle operazioni di verifica.

Decorso inutilmente tale termine, Econet ha facoltà di risolvere il contratto, per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando all'appaltatore tutte le spese del trasferimento e della custodia.

La sottoscrizione del verbale di conformità e la presa in consegna dei beni da parte di Econet non costituisce accettazione senza riserve della fornitura, rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti non rilevati al momento della verifica.

## **ARTICOLO 10 - PAGAMENTO**

Il pagamento della fornitura viene eseguito da Econet previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta ed indicata nel presente Capitolato, nelle schede tecniche allegate e negli atti di gara.

Il prezzo utilizzato in fatturazione è il prezzo offerto in sede di gara espresso in Euro.

Il prezzo offerto è assolutamente invariabile anche in caso di scioperi, agitazioni, aumenti di costo delle materie prime, noli, cambi, trasporti, manodopera, tasse e variazioni in genere. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 cc.

La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una dichiarazione con cui Econet dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'appaltatore.

Il pagamento delle fatture recanti CIG di riferimento, verrà effettuato tramite **bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese** in seguito a regolare fornitura ed esito positivo del controllo della stessa.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

In ogni caso l'importo fatturato viene corrisposto solo a seguito della verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC regolare - in corso di validità alla data stessa del pagamento).

## **ARTICOLO 11-CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

La ditta non potrà procedere alla cessione del credito senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

E' ammesso subappalto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.



## **ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura deve rispondere alle caratteristiche tecniche minime riportate nell'ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a quanto offerto in sede di gara quale impegno contrattuale.

In caso contrario, fatto salvo quanto previsto dagli articoli che precedono, nonché fatta salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) Econet ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, in particolare, anche nelle seguenti ipotesi:

- 1) per frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- 3) per ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna;
- 4) quando l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli mediante diffida ad adempiere, non provvede a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della fornitura;
- 5) nel caso di reiterate inadempienze da parte dell'appaltatore nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- 6) nel caso di mancato rispetto del divieto di cessione del contratto;
- 7) nel caso in cui l'appaltatore, per trascuratezza e per inosservanza degli obblighi e delle norme contrattuali o di buon senso, comprometta la buona riuscita della fornitura o la possibilità di compimento della stessa entro i termini stabiliti;
- 8) nel caso in cui l'appaltatore fornisca materiali o parti delle attrezzature non rispondenti per qualità, quantità o altro ai requisiti richiesti dal presente Capitolato, dalle schede tecniche o offerti in sede di gara;
- 9) nel caso in cui l'aggiudicatario reiteratamente ritardi nelle consegne o nell'effettuazione di consegne parziali o negli interventi di riparazione/sostituzione previsti;
- 10) nel caso di reiterate contestazioni da parte di Econet circa l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato, relativi allegati e a quanto offerto in sede di gara;
- 11) nel caso in cui l'appaltatore (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica della fornitura, la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa) sospenda o rallenti l'esecuzione della fornitura;
- 12) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nelle ipotesi suddette, la risoluzione si verifica di diritto in particolare quando Econet dichiara all'appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Econet procede ad incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese e, nei casi più gravi, potrà pretendere la restituzione di somme eventualmente già corrisposte.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto o dopo la sua esecuzione in pendenza di stipula.

Si applica inoltre l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A seguito della risoluzione del contratto, Econet ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità e la convenienza, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Restano impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente.

### **ARTICOLO 14 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Econet si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore viene avvisato con un anticipo di almeno venti giorni.

All'appaltatore compete esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

### **ARTICOLO 15 - VALIDITÀ DEI PREZZI OFFERTI**

L'offerta presentata dalla Ditta, dovrà essere almeno **valida per 12 mesi** dalla data di aggiudicazione come indicato all'art. 2 del presente capitolato o per la maggior durata offerta in sede di gara.

### **ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI**

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento della fornitura sono a carico dell'appaltatore.

### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti il contratto relativo alla presente fornitura sono a carico dell'appaltatore.

### **ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse insorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole contrattuali o all'esecuzione del contratto non dovessero risolversi in via amministrativa, saranno di competenza del Foro di Alessandria.

## **ARTICOLO 19 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel Capitolato e relativi allegati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

## **ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**

Non sussiste obbligo di DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto trattasi di mera fornitura senza rischi di interferenza con oneri pari ad euro zero.

## **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE**

Econet si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso alla fornitura nel caso in cui, relativamente all'avvio del nuovo sistema di raccolta e trasporto rifiuti come da Piano Industriale approvato in sede di Assemblea dei Soci Econet del 24/05/2016, si verificasse almeno una delle seguenti condizioni:

- mancato ottenimento dei finanziamenti previsti da parte degli Istituti di credito;
- mancato avvio della fase esecutiva del progetto per qualunque causa;
- mancato avvio del sistema di tariffazione puntuale.

### **Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti documenti:

ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO B - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

### **ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE**

SPECIFICHE TECNICHE LOTTO 1: Sacchetti compostabili per raccolta differenziata – rifiuto UMIDO

SPECIFICHE TECNICHE LOTTO 2: Sacchetti per raccolta differenziata - rifiuti SECCO - PLASTICA

SPECIFICHE TECNICHE LOTTO 3: Sacchetti per raccolta differenziata con transponder UHF- rifiuto SECCO

### **ALLEGATO B- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione della fornitura avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 così distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	<b>70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### ► OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche, il punteggio verrà attribuito in base agli elementi e criteri sotto riportati:

1) Mantenimento condizioni di fornitura: max 40 punti

- Condizioni invariate per 12 mesi: 0 PUNTI
- Condizioni invariate per 24 mesi: 20 PUNTI
- Condizioni invariate per 36 mesi: 40 PUNTI

2) Tempi di anticipata consegna prima fornitura pari a metà del 40% del totale: max 30 punti

- Fornitura entro 50 giorni: 0 PUNTI
- Fornitura entro 40 giorni: 15 PUNTI
- Fornitura entro 30 giorni: 30 PUNTI

#### ► OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

Saranno attribuiti punti **30** all'impresa che avrà offerto l'importo più basso, mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale con approssimazione al secondo decimale con la seguente formula:

$$P_i = 30 \times (\text{Offerta più bassa} / \text{Offerta ditta } i\text{-esima})$$

Dove: **P<sub>i</sub>** è il punteggio assegnato alla ditta *i*-esima.